Legge regionale 01 dicembre 2006, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

## Art. 14

(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)(1)(2)(3)

- **1.**La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
- a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
- b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
- c) adeguare gli arredi;
- d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;
- e) attivare il servizio bibliobus.

## Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015, a decorrere dall'1/1/2016.
- **2** L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.
- 3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016